



COMUNE DI CENESELLI
Provincia di ROVIGO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
SU MUTUI PER LA PRIMA CASA.**

ART. 1

Il presente regolamento viene emanato in relazione all'accensione di mutui ipotecari stipulati per la copertura delle spese relative all'acquisto, costruzione, ristrutturazione, restauro di alloggi ubicati nel Comune di Ceneselli destinati ad abitazioni propria del mutuatario, a condizione che si tratti di prima casa.

ART. 2

Gli immobili dovranno risultare di piena ed esclusiva proprietà del mutuatario, oppure in comunione legale o convenzionale o in comproprietà fra i componenti del nucleo familiare.

ART. 3

Potranno beneficiare del contributo di cui al successivo art. 4, le persone fisiche che nel comune di Ceneselli hanno o intendono stabilire la propria residenza a condizione che:

-abbiano la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea; il cittadino extracomunitario è ammesso ai benefici soltanto se il diritto all'acquisto, costruzione, ristrutturazione, restauro di alloggi è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali. Quest'ultima condizione è da dimostrare da parte dei richiedenti stessi.

-nell'ambito del comune medesimo non siano proprietari di altro alloggio adeguato (secondo i criteri della legge 18/12/86 n.891 art. 1) alle esigenze del proprio nucleo familiare. Detto requisito dovrà essere posseduto alla data della domanda da tutti i componenti del nucleo familiare. Potranno altresì beneficiare di detti mutui anche le cooperative Edilizie i cui soci siano in possesso dei requisiti di cui sopra e previo impegno al successivo accollo pro-quota del mutuo richiesto dalle Cooperative stesse.

ART. 4

Il Comune di Ceneselli concederà ai richiedenti che siano ammessi un contributo annuo pari **al 1,5% (uno virgola cinque per cento)** del capitale mutuato fino alla concorrenza dell'importo di **€ 50.000,00**, anche qualora il finanziamento fosse concesso per un ammontare più elevato. Il contributo verrà concesso per la durata massima di dieci anni e comunque in relazione alla durata (se inferiore) del finanziamento. Non potranno essere ammessi a contributo coloro che abbiano già usufruito di analoghe agevolazioni e/o contributi da parte dello Stato, della Regione, della Provincia o di altro Ente che operi nell'edilizia residenziale, nonché coloro il cui reddito familiare superi il limite di **€36.151,98** (riferito al reddito complessivo imponibile dell'intero nucleo familiare).

Ai fini del calcolo i redditi vengono diminuiti di €1.000,00 per ogni figlio a carico.

Il limite di reddito di €36.151,98 verrà aggiornato ogni anno sulla base dell'indice ISTAT.

ART. 5

Le domande di ammissione al contributo, saranno esaminate in riferimento all'ordine cronologico di presentazione al protocollo comunale.

La domanda dovrà essere redatta in bollo, su apposito modulo fornito dal Comune, contenente la dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, in presenza del dipendente addetto, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché la dichiarazione che l'immobile da acquistare, costruire o ristrutturare e per cui si richiede il contributo è individuato dai seguenti estremi:

- Indirizzo: _____
- Distinto dal N.C.F. del Comune di Ceneselli alla **Partita** _____ foglio _____ mappale _____.

In sostituzione di detta dichiarazione si potrà presentare copia dell'atto preliminare di compravendita debitamente registrato all'Ufficio del Registro o copia dell'atto di compravendita. Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi individuati ai sopraindicati articoli 2, 3, 4; e pertanto, la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a. contratto di mutuo stipulato.
- b. autocertificazione contenente, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000:
 1. la data e luogo di nascita;
 2. la residenza;
 3. la cittadinanza;
 4. lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a;
 5. lo stato di famiglia;
- c. dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal capo famiglia o da parte del richiedente (purché intestatario dell'immobile e del mutuo), e comunque da parte di ciascun appartenente al nucleo familiare, attestante il reddito familiare complessivo percepito l'anno precedente e la non esistenza di altro contributo ottenuto per l'acquisto dello stesso immobile;
- d. dichiarazione sostitutiva di certificazione del capo famiglia o del richiedente attestante che l'immobile, per il quale si richiede il contributo, rappresenta la prima casa di proprietà familiare;
- e. nel caso di acquisto, atto preliminare registrato o rogito notarile di compravendita in copia conforme all'originale;
- f. per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili ultimati, è richiesta copia della documentazione catastale completa di planimetrie dell'abitazione oggetto di finanziamento;
- g. atto di impegno a mantenere la proprietà sull'immobile e ad occupare lo stesso, pena la decadenza del contributo stesso;
- h. dimostrazione, per i cittadini stranieri, che il diritto all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di beni immobili è riconosciuto in condizioni di reciprocità da condizioni o trattati internazionali;

ART. 6

Il Responsabile del Servizio, entro il termine di 60 giorni provvede all'istruttoria delle domande.

Le domande presentate verranno controllate, ai sensi del T.U. n. 445/2000, al fine di accertare la veridicità di quanto auto certificato nonché la continuità del possesso dell'alloggio acquistato. A tal fine, su specifica richiesta, l'interessato dovrà produrre al Comune originale o copia autentica della documentazione non accessibile da pubbliche amministrazioni, entro i termini indicati nella

richiesta. La mancata presentazione di quanto richiesto comporterà l'esclusione del richiedente dal contributo.

Il Responsabile del Servizio è autorizzato ad archiviare, in fase istruttoria, tutte quelle domande che non presentano i requisiti previsti. Il provvedimento di archiviazione dovrà essere affisso all'Albo Pretorio, avverso il quale l'utente potrà inoltrare ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Durante i 15 giorni di affissione può essere presentato ricorso motivato all'organo che ha emanato l'atto.

Il Responsabile del Servizio comunicherà l'accoglimento della domanda di contributo ai singoli richiedenti.

La concessione del finanziamento, nei limiti del finanziamento disponibile è subordinata alla condizione che i soggetti beneficiari presentino l'ulteriore documentazione richiesta dall'articolo successivo.

Si precisa che, nella persistenza dei requisiti indispensabili, la domanda ha valore per massimo 10 (dieci) anni.

Verrà escluso dal diritto al beneficio, il richiedente che, dalle suddette verifiche annuali, non risulti più in possesso di tutti i requisiti richiesti.

ART. 7

I beneficiari hanno l'obbligo di occupare stabilmente l'abitazione finanziata e di mantenervi la residenza per un periodo pari alla durata del contributo concesso decorrenti dalla data del contratto di mutuo o, se successiva, dalla data di concessione dell'abitabilità dell'immobile.

La locazione in violazione della disposizione di cui sopra comporta la decadenza dal beneficio con effetto dall'anno di avvenuta locazione, salvi gli effetti dei pagamenti dei contributi già avvenuti.

Durante lo stesso periodo non si possono, oltre che locare, nemmeno mutare la destinazione d'uso degli immobili, o parti di essi, per i quali si è beneficiato del contributo. E' tuttavia possibile ottenere, dai responsabili del procedimento di concessione del contributo, la rimozione di questo vincolo per cause di forza maggiore a salvaguardia del patrimonio già acquisito dal richiedente o, in caso di successione, dagli eredi o da altri danti causa. In questo caso, diversamente dalla rimozione del vincolo di destinazione, cessa immediatamente il contributo e, a giudizio del responsabile di cui sopra, può essere disposta la restituzione della somma già erogata.

Nell'ipotesi di successione, gli eredi:

1. hanno obbligo di residenza e gli stessi limiti di cui ai commi precedenti;
2. devono accollarsi il finanziamento;

L'estinzione anticipata del mutuo comporta la decadenza automatica della concessione senza obbligo di restituzione delle somme già erogate.

Nel caso in cui la domanda di mutuo sia stata presentata da un soggetto maggiorenne inserito nel nucleo familiare dei genitori, l'alloggio oggetto di mutuo deve essere occupato direttamente dal richiedente; i componenti del nucleo familiare originario non possono trasferire la propria residenza nell'abitazione finanziata per il periodo di cui al comma 1, pena la decadenza dal contributo.

ART. 8

Gli interessati dovranno presentare entro e non oltre il termine del 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di accoglimento della domanda, la documentazione attestante il permanere dei requisiti di cui agli articoli 4 e 6 del presente regolamento, ivi compresa la certificazione dell'Istituto di credito mutuante attestante la regolarità dei pagamenti delle rate del mutuo relative all'anno precedente.

L'erogazione del contributo avverrà annualmente entro il 30 settembre di ogni anno e per il primo anno l'importo verrà rapportato ai mesi effettivi di pagamento delle rate del mutuo.

ART. 9

La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, approverà il modello tipo della domanda, attenendosi alle determinazioni di cui al presente regolamento.

Il richiedente, con la presentazione della domanda di contributo, autorizza l'Amministrazione Comunale, a norma della legge n. 675/1996, all'utilizzo dei propri dati personali per le forme di pubblicità ritenute necessarie da parte dell'Amministrazione Comunale.

WWW.COMUNE.CENESELLI.RO.IT

